

**GUIDA PRATICA ALLE REGOLE
DI ORIGINE DELLA MERCE
E ALLA NUOVA NORMATIVA
SUL “MADE IN ITALY”**



Publicazione edita da Unioncamere Lombardia
dicembre 2009

INDICE

GUIDA PRATICA ALLE REGOLE DI ORIGINE DELLA MERCE E ALLA NUOVA NORMATIVA SUL "MADE IN ITALY"	5
INTRODUZIONE	5
COME INDIVIDUARE L'ESATTO "MADE IN" DEL PRODOTTO	6
LA NORMATIVA COMUNITARIA E I CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL MADE IN	6
<i>Merci interamente ottenute o sostanzialmente trasformate</i>	<i>6</i>
<i>L'origine dei pezzi di ricambio e degli accessori</i>	<i>9</i>
<i>Attività insufficienti a conferire l'origine.....</i>	<i>10</i>
LA PRASSI DELL' AGENZIA DELLE DOGANE.....	11
LO STRUMENTO DELL' I.V.O. (INFORMAZIONE VINCOLANTE DI ORIGINE)	11
IL CERTIFICATO DI ORIGINE	12
STRUMENTI A DIFESA DEL "MADE IN"	13
L' ACCORDO DI MADRID.....	13
L' INTRODUZIONE DEL REATO DI FALSA O FALLACE INDICAZIONE DI ORIGINE	13
IL FALLACE USO DEL MARCHIO	15
CONDIZIONI PER L' UTILIZZO DELL' INDICAZIONE "100% MADE IN ITALY"	17
LE ISTRUZIONI DELL' AGENZIA DELLE DOGANE.....	18
REGOLE DI ORIGINE PER SETTORI SPECIFICI.....	19
TESSILE	19
AGROALIMENTARE.....	21
MECCANICO	22
CALZATURIERO	22
ARREDAMENTO	23
SITOGRAFIA	24

Questa guida ha lo scopo di illustrare sinteticamente agli operatori economici la normativa doganale comunitaria in materia di origine della merce e le novità introdotte in tema di "Made in Italy" dalla Legge 20 novembre 2009, n. 166.

La pubblicazione è stata redatta dagli esperti incaricati da Unioncamere Lombardia ed è aggiornata a dicembre 2009.

Per ogni specifica esigenza aziendale, vista la complessità della materia e le evoluzioni normative in corso, Unioncamere Lombardia raccomanda di utilizzare in aggiunta a questa pubblicazione il proprio servizio di assistenza consulenziale o, in alternativa, di acquisire comunque altro parere qualificato.

Nessuna responsabilità derivante da un utilizzo improprio dei contenuti della presente pubblicazione, da eventuali modifiche intervenute nella normativa o da possibili imprecisioni potrà essere pertanto imputata a Unioncamere Lombardia o agli estensori della guida stessa.

GUIDA PRATICA ALLE REGOLE DI ORIGINE DELLA MERCE E ALLA NUOVA NORMATIVA SUL “MADE IN ITALY”

INTRODUZIONE

Le scelte di delocalizzazione produttiva operate dalle aziende hanno prodotto una frammentazione su scala globale del processo produttivo con un conseguente aumento del numero di paesi nei quali avvengono lavorazioni che contribuiscono alla realizzazione del prodotto finito. Parallelamente a questo, in virtù della sempre maggiore efficienza dei mezzi di trasporto e della costante riduzione delle barriere tariffarie negli scambi internazionali, è aumentata la possibilità di approvvigionarsi di materie prime in paesi terzi a costi ridotti.

I sopracitati fattori hanno reso più difficile l’assegnazione dell’origine (Made In) ai prodotti finiti, determinando l’esigenza di regole di origine, chiare e possibilmente armonizzate, mediante le quali gli operatori possano individuare con certezza il Paese di origine.

L’individuazione dell’esatta origine della merce è indispensabile dal punto di vista doganale in quanto necessaria per l’applicazione delle misure di politica commerciale che colpiscono solo le merci originarie di alcuni paesi. Fra le misure di politica commerciale ricordiamo:

- i dazi antidumping
- i dazi compensativi
- le misure di salvaguardia
- le restrizioni quantitative (contingenti)
- la predisposizione delle statistiche commerciali

E’ altresì collegato al concetto di origine il cosiddetto marchio di origine o “Made in del prodotto”. E’ evidente che tale marchio, pur non avendo nessuna rilevanza tributaria, ha un effetto sensibile nella fase di commercializzazione, poiché, agendo sulla qualità percepita del prodotto, può arrivare ad orientare le scelte di acquisto dei consumatori.

Si vedrà più avanti, nel capitolo relativo agli strumenti di difesa del made in, che la marcatura di origine, attualmente non obbligatoria nel mercato comunitario, è oggetto di una serie di previsioni normative volte a prevenire e sanzionare l’apposizione di marcature di origine false o ingannevoli sui prodotti.

Va infine sottolineato come il concetto di origine, assimilabile al concetto di nazionalità economica del bene, sia associato al luogo di fabbricazione di un bene e non deve essere per nessuna ragione confuso con il concetto di provenienza. La provenienza di un bene individua infatti, non il luogo in cui il bene è stato fabbricato, ma il luogo da cui il bene viene spedito; è pertanto possibile che l’origine e la provenienza di uno stesso bene non coincidano. Per quanto sopra è utile evidenziare come sia da evitare il comune errore di ritenere che un bene acquistato sul territorio italiano sia necessariamente di origine italiana, è infatti possibile che un fornitore nazionale abbia acquistato quello stesso bene da un sub-fornitore estero, ovvero che abbia trasformato quel bene a partire da materie prime/componenti di origine estera in maniera non sufficiente a conferire l’origine italiana al prodotto finito.

COME INDIVIDUARE L'ESATTO "MADE IN" DEL PRODOTTO

LA NORMATIVA COMUNITARIA E I CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL MADE IN

Merci interamente ottenute o sostanzialmente trasformate

La definizione del Paese di origine di un bene si basa sulle disposizioni comunitarie in materia di origine non preferenziale della merce. Tali disposizioni sono contenute nel Regolamento CEE n. 2913/92 (Codice Doganale Comunitario), nel Regolamento CEE n. 2454/93 (Disposizioni di Applicazione del Codice doganale comunitario) e nei relativi allegati. In particolare gli articoli 23 e 24 del codice doganale comunitario (d'ora in poi CDC) individuano i due criteri di riferimento per definire l'origine non preferenziale.

Il primo criterio, indicato all'articolo 23 del CDC, è il cosiddetto "criterio delle merci interamente ottenute" ed è applicabile a quei prodotti per i quali il processo di lavorazione sia avvenuto in un singolo Paese. In virtù di questo criterio devono ritenersi originarie di un determinato Paese le merci ivi interamente ottenute.

L'articolo 23 precisa inoltre che per merci interamente ottenute in un Paese si intendono:

- a) *I prodotti minerali estratti in tale Paese;*
- b) *I prodotti del regno vegetale ivi raccolti;*
- c) *Gli animali vivi, ivi nati ed allevati;*
- d) *I prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati;*
- e) *I prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;*
- f) *I prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali di un Paese, da navi immatricolate o registrate in tale Paese e battenti bandiera del medesimo;*
- g) *Le merci ottenute a bordo di navi officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale Paese, sempre che tali navi officina siano immatricolate o registrate in detto Paese e ne battano la bandiera;*
- h) *I prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempre che tale Paese diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;*
- i) *I rottami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempre che siano stati ivi raccolti e possono servire unicamente al recupero di materie prime;*
- j) *Le merci ivi ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lettere da a) ad i) o dai loro derivati, in qualsiasi stadio essi si trovino.*

Il secondo criterio, definito dall'articolo 24 del CDC, è il "criterio dell'ultima lavorazione o trasformazione sostanziale" ed è applicabile a quelle merci alla cui produzione abbiano contribuito due o più paesi. In virtù di questo secondo criterio una merce lavorata o trasformata in più paesi è da considerarsi originaria di quel Paese in cui ha subito: "*l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione*".

Un'interpretazione del concetto di trasformazione o lavorazione sostanziale è stata data dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza sulla caseina del 26/01/1977 Causa n.49/76. In tale sentenza la Corte ha affermato che si configura una trasformazione sostanziale “solo qualora il prodotto che ne risulta abbia composizione e proprietà specifiche che non possedeva prima di essere sottoposto a tale trasformazione o lavorazione”.

Non sono invece state date interpretazioni ai concetti di “economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione”. A tal proposito pare utile segnalare che il nuovo codice doganale Regolamento CE n.450/2008, non ancora in vigore, ha previsto una riformulazione dell'articolo 24 (articolo 36 secondo paragrafo nel nuovo codice): *“Le merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi o territori sono considerate originarie del Paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale”*. Questa nuova formulazione va ad eliminare la seconda parte dell'articolo 24 dimostrandone in maniera indiretta la ridondanza.

In deroga ai criteri generali previsti dagli articoli 23 e 24 del CDC per alcuni prodotti elencati negli allegati 9-10 (materie tessili e loro manufatti) e 11 (prodotti diversi dalle materie tessili) delle disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario, Regolamento CEE n. 2454/93 (d'ora in poi DAC), sono state individuate le specifiche lavorazioni o trasformazioni atte a conferire il carattere originario. Per tali merci viene quindi dato un contenuto concreto al principio generale dell'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale riducendo pertanto al minimo il margine interpretativo.

Per i prodotti non coperti da una specifica regola di origine negli allegati 10 e 11 delle DAC è prassi prendere a riferimento la posizione adottata dalla Commissione Europea nei negoziati presso l'Organizzazione Mondiale del Commercio, relativi all'armonizzazione, a livello mondiale, delle regole di origine non preferenziale. Tale documento individua una precisa regola di origine per ogni voce della tariffa doganale comunitaria andando quindi a completare gli elenchi presenti negli allegati 9-10 e 11 delle DAC.

Le principali regole di origine presenti negli allegati 10 e 11 delle DAC e nella posizione della Commissione Europea sono le seguenti:

NOTE INTRODUTTIVE

- Per capitolo si intendono le prime due cifre della classificazione doganale del prodotto.
- Per voce doganale si intendono le prime quattro cifre della classificazione doganale del prodotto.
- Per sottovoce si intendono le prime sei cifre della classificazione doganale del prodotto.
- Per prezzo franco fabbrica si deve intendere il prezzo, al netto delle imposte interne e dei costi di trasporto, pagato per il prodotto ottenuto al fabbricante che ha effettuato l'ultima trasformazione.

Cambio di capitolo:

Può essere conferita l'origine se la trasformazione effettuata nel Paese è stata sufficiente a determinare una classificazione del prodotto ottenuto in un capitolo della tariffa doganale diverso rispetto a ciascuno dei materiali non originari utilizzati.

In altre parole, per poter dichiarare il prodotto originario del Paese, tutti i componenti e i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione devono essere classificati un capitolo diverso rispetto al prodotto finito.

Cambio di voce doganale:

Può essere conferita l'origine se la trasformazione effettuata nel Paese è stata sufficiente a determinare una classificazione del prodotto ottenuto in una voce della tariffa doganale diversa rispetto a ciascuno dei materiali non originari utilizzati.

In altre parole, per poter dichiarare il prodotto originario del Paese, tutti i componenti e i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione devono essere classificati in una voce diversa rispetto al prodotto finito.

Cambio di sottovoce doganale:

Può essere conferita l'origine se la trasformazione effettuata nel Paese è stata sufficiente a determinare una classificazione del prodotto ottenuto in una sottovoce della tariffa doganale diversa rispetto a ciascuno dei materiali non originari utilizzati.

In altre parole, per poter dichiarare il prodotto originario del Paese, tutti i componenti e i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione devono essere classificati in una sottovoce diversa rispetto al prodotto finito.

Valore aggiunto minimo del 45%:

In virtù di questa regola, prevista frequentemente quale alternativa alla regola del cambio di voce doganale, può essere considerata sostanziale (e quindi conferente l'origine) quella trasformazione che determini un incremento in valore almeno pari al 45% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito.

Contribuiscono al valore aggiunto sia le lavorazioni che l'incorporazione di prodotti originari del Paese, sia i costi e i profitti ad essi associati.

Trasformazione specifica:

Quest'ultima regola prevede un'indicazione precisa delle operazioni minime che devono essere effettuate nel territorio di un Paese perché di tale Paese il prodotto finito possa acquisire l'origine.

Ad esempio per gli indumenti di cuoio naturale o ricostituito la regola di origine applicabile è la seguente: *Cucitura o assemblaggio di due o più pezzi di cuoio naturale o ricostituito.*

In questo caso, indipendentemente dalla classificazione doganale della materia prima e del prodotto finito e dal valore aggiunto, la cucitura o l'assemblaggio di due o più pezzi di cuoio è da considerare quale trasformazione conferente l'origine.

L'origine dei pezzi di ricambio e degli accessori

L'articolo 41 delle DAC dispone che:

1 Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili:

- consegnati insieme ad un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo e
- facenti parte della sua normale attrezzatura

sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerati.

2 I pezzi di ricambio essenzialmente destinati ad un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo precedentemente immessi in libera pratica o esportati sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerati, purché sussistano le condizioni contemplate nella presente sezione.

Il successivo articolo 42 chiarisce che la presunzione di cui all'articolo precedente è ammessa soltanto:

- se necessaria per l'importazione nel Paese di destinazione,
- se l'impiego dei suddetti pezzi di ricambio essenziali allo stadio della produzione del materiale, della macchina, dell'apparecchio e del veicolo considerati non ostacola l'attribuzione dell'origine comunitaria o del Paese di produzione al materiale, alla macchina, all'apparecchio o al veicolo di cui sopra.

Infine l'articolo 43 limita l'ambito di applicazione della presunzione dando le seguenti definizioni:

a) per «materiali, macchine, apparecchi oppure veicoli»: le merci che figurano nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata;

b) per «pezzi di ricambio essenziali» quelli che contemporaneamente:

- costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon funzionamento delle merci di cui alla lettera a) precedentemente immesse in libera pratica o esportate,
- sono caratteristici di queste merci, e
- sono destinati alla loro manutenzione normale e a sostituire pezzi della stessa specie danneggiati o resi inutilizzabili.

Quindi attenzione: se i pezzi essenziali non vengono venduti a seguito dell'esportazione di un bene principale oppure il bene principale non figura nelle sezioni XVI, XVII e XVIII (capitoli da 84 a 92) della nomenclatura combinata, ciascun ricambio deve rispettare le specifiche regole di origine non preferenziale individuate per il ricambio stesso (eventualmente in base alla voce doganale specifica del ricambio).

Le aziende che gestiscono la ricambistica di prodotti molto complessi devono pertanto essere in grado di individuare l'esatta origine di ciascun pezzo di ricambio venduto come tale.

Attività insufficienti a conferire l'origine

In linea generale si può affermare, conformemente a quanto disposto dalla Corte di Giustizia Europea, che tutte le attività di mera conservazione di un prodotto o che si limitino a migliorare nell'aspetto esteriore la merce (ad es. cambio di packaging, di imballaggio, di confezione) non possono mai essere considerate sufficienti a conferire l'origine alla merce in quanto non modificano nella sostanza la merce stessa (il bene tale era e tale rimane sia pur con aspetto esteriore differente).

Purtroppo un elenco delle trasformazioni insufficienti a conferire l'origine è previsto solo per il mondo tessile all'articolo 38 del Regolamento CEE n. 2454/93 (vedi capitolo relativo) ma non è previsto per i prodotti diversi dal tessile.

A tale proposito, e a solo scopo indicativo, può essere utile prendere a riferimento l'elenco delle cosiddette "lavorazioni insufficienti" presente negli accordi preferenziali stipulati dalla CE con alcuni paesi terzi:

- a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
- b) la scomposizione e composizione di confezioni;
- c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
- d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
- e) semplici operazioni di pittura e lucidatura;
- f) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
- g) operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;
- h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
- i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
- j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
- k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;
- n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
- o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n);
- p) la macellazione degli animali.

LA PRASSI DELL'AGENZIA DELLE DOGANE

L'agenzia delle Dogane si è pronunciata in materia di origine e Made In con la circolare 20/D del 13 maggio 2005. Tale circolare ha confermato che ogni riferimento fatto all'origine dei prodotti deve essere inteso come riferito all'origine non preferenziale degli stessi, così come viene definita negli articoli da 22 a 26 del CDC (reg. 2913/92) sottolineando altresì che l'applicazione dell'articolo 24 del codice (criterio dell'ultima trasformazione sostanziale) può creare delle difficoltà interpretative in quanto sconta ampi margini di interpretazione soggettiva, in particolar modo per tutti i prodotti le cui regole di origine non sono presenti negli elenchi di cui agli allegati 10 e 11 delle DAC (reg. 2454/93).

Per tali prodotti, prosegue la circolare, è utile prendere a riferimento la posizione ufficiale della Comunità nei negoziati attualmente tenuti a Ginevra, presso l'Organizzazione Mondiale del Commercio, relativi all'armonizzazione, a livello mondiale, delle regole di origine non preferenziale. La circolare conferma quindi quanto comunicato fino a quel momento dalla Commissione Europea e rende pubblico un valido strumento interpretativo fino a quel momento poco conosciuto dagli operatori.

LO STRUMENTO DELL' I.V.O. (Informazione Vincolante di Origine)

Uno strumento estremamente utile per gli operatori che hanno dubbi in merito alla determinazione dell'origine dei prodotti commercializzati è rappresentato dall' I.V.O. (Informazione tariffaria Vincolante sull'Origine delle merci), che consiste nel diritto, riconosciuto a tutti gli operatori dal Codice Doganale Comunitario, di richiedere alla Dogana, Direzione Centrale, per il tramite della Dogana competente per territorio, di stabilire l'esatta origine delle merci.

Tale principio è stato introdotto dal Regolamento CE n.82/97 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che ha provveduto a modificare gli articoli 11-19 del Codice Doganale Comunitario.

La richiesta dell'I.V.O. può riguardare qualsiasi merce per la quale l'operatore non sia in grado, a causa dei particolari processi produttivi adottati e dell'utilizzo di materie prime provenienti da differenti Paesi, di stabilire con certezza l'esatta origine da attribuire ai prodotti.

La richiesta può inoltre riguardare sia l'origine non preferenziale, sia quella preferenziale delle merci.

Un limite riservato alla richiesta di I.V.O. è rappresentato dal fatto che essa può riferirsi soltanto ad un tipo di merce. Nell'ipotesi dunque in cui l'operatore desideri conoscere l'origine di più prodotti, oggetto del suo commercio, dovrà necessariamente presentare un numero di richieste I.V.O. pari al numero delle merci in questione.

L'informazione rilasciata entro 150 giorni dal ricevimento della richiesta ed è vincolante per le Autorità doganali comunitarie per un periodo di 3 anni a decorrere dalla data della sua comunicazione, fermo restando la possibilità di ritirare tale certificazione nell'ipotesi in cui venga accertato che la stessa sia stata rilasciata sulla base di elementi inesatti o incompleti comunicati dal richiedente.

IL CERTIFICATO DI ORIGINE

Funzione:

Il certificato di origine ha la funzione di attestare l'origine non preferenziale (Made In) dei beni destinati all'esportazione nei paesi terzi. Generalmente tale documento viene richiesto dal cliente estero perché necessario all'espletamento delle formalità doganali di importazione nel Paese di destino.

Per poter compilare correttamente il formulario è quindi necessario conoscere l'origine (o le origini se multiple) dei prodotti destinati ad essere esportati, a tal fine bisogna fare riferimento a quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia trattata nei paragrafi precedenti.

Il certificato deve inoltre recare, per quanto previsto dall'articolo 47 e 48 delle DAC, tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione della merce cui si riferisce, in particolare:

- la quantità, la natura, i contrassegni ed i numeri dei colli,
- il tipo di prodotto,
- il peso lordo e il peso netto del prodotto; tuttavia, queste indicazioni possono essere sostituite da altre, quali il numero o il volume, quando il prodotto è soggetto a notevoli cambiamenti di peso durante il trasporto oppure quando non è possibile stabilirne il peso o quando normalmente lo si identifichi con queste altre indicazioni,
- il nome dello speditore;

Procedure per l'ottenimento:

I formulari per la richiesta del Certificato di Origine sono disponibili presso la Camera di Commercio territorialmente competente rispetto alla sede dell'esportatore. La richiesta deve essere presentata alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua sede legale seguendo le istruzioni di compilazione della richiesta messe a disposizione dalla Camera.

Condizioni di utilizzo:

Le ragioni che giustificano l'emissione di un certificato di origine sono diverse e variano secondo il Paese che lo richiede: ricerca dell'origine ai fini della determinazione dei diritti doganali nel Paese di destinazione, applicazione di regole specifiche per certi prodotti, applicazione di politiche commerciali, misure tendenti ad evitare il dirottamento dei traffici, ecc.

Il certificato di origine è usato negli scambi con i paesi terzi e non viene più richiesto nelle relazioni tra Stati membri tranne il caso in cui debba essere oggetto di una ulteriore esportazione da un altro Stato membro.

STRUMENTI A DIFESA DEL “MADE IN”

L’ACCORDO DI MADRID

L’Accordo Internazionale di Madrid del 1891, che ha visto applicazione con il d.P.R. 26.02.1968 n° 656, ha disposto, all’atto dell’introduzione nel territorio della Repubblica Italiana, il sequestro delle merci per le quali vi sia il fondato sospetto che rechino una falsa o fallace indicazione di origine. Il sequestro deve avvenire a cura dei competenti uffici doganali che ne danno immediatamente notizia all’autorità giudiziaria e agli interessati.

Il decreto ha altresì previsto un tempo massimo per il sequestro di 60 giorni qualora gli interessati abbiano provveduto alla regolarizzazione (generalmente attuata mediante l’asportazione delle etichette contenenti le false o fallaci indicazioni di origine) prevista dall’art. 2 dell’Accordo di Madrid.

In buona sostanza il d.P.R. 26.02.1968 n° 656 costituisce la norma base che assegna all’autorità doganale la competenza per il sequestro all’importazione delle merci recante false o fallaci indicazioni di origine.

Va sottolineato che l’Accordo di Madrid e le norme di recepimento interno non impongono alcun obbligo di indicazione dell’origine dei prodotti ma si limitano a vietare l’uso di indicazioni di origine false o ingannevoli conferendo agli uffici doganali l’autorità per disporre il sequestro.

L’INTRODUZIONE DEL REATO DI FALSA O FALLACE INDICAZIONE DI ORIGINE

Con l’articolo 4 comma 49 della legge n° 350 del 2003 (Finanziaria 2004) è stata attribuita rilevanza penale alle ipotesi di importazione, esportazione e commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di origine. In particolare è stato reso applicabile l’articolo 517 del codice penale che attualmente prevede: la reclusione fino a due anni e la multa fino a 20.000 euro.

Le fattispecie di reato sono pertanto due:

1) quella relativa alla **falsa indicazione**, consistente: nella stampigliatura “*made in Italy*” su prodotti e merci che non abbiano una origine italiana, dove per origine Italia deve farsi riferimento alle disposizioni doganali comunitarie in tema di origine non preferenziale; nonché

2) quella relativa alla **fallace indicazione**, consistente: nell’apposizione, su prodotti privi di indicazioni di origine, di segni, figure o quant’altro, tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana; ovvero nell’apposizione, su prodotti sui quali è indicata una origine e provenienza estera, di segni, figure o quant’altro, tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana.

Se la prima fattispecie, ossia l’apposizione di un Made In falso, non lascia particolari dubbi interpretativi, la seconda fattispecie, costituita dalla fallace indicazione di origine, ha suscitato numerose perplessità e difficoltà applicative oltretutto alcuni contrasti con altre norme in materia di etichettatura.

L'agenzia delle Dogane con la già citata circolare 20/D del 13 maggio 2005 ha dato alcune precisazioni per permettere di uniformare l'operato degli uffici doganali, in particolare è stato chiarito quanto segue:

Nel caso di importazione di prodotti nei quali sia indicata l'esatta origine estera, l'espressa previsione normativa di cui al citato art. 4, comma 49 della legge n. 350 del 2003 può verificarsi solo nel caso in cui la fallace indicazione (segni, figure e quant'altro) abbia caratteristiche tali da "oscurare", fisicamente o simbolicamente, l'etichetta di origine, rendendola di fatto poco visibile o praticamente non riscontrabile anche ad un semplice esame sommario del prodotto.

Pertanto se il Made In è indicato in maniera chiara ed evidente e non è oscurato da elementi fallaci non può essere contestato il reato.

Nel caso di esportazione di prodotti nei quali non sia indicata la loro esatta origine, perché l'indicazione possa essere considerata fallace deve indurre chi la legge a riconoscere al prodotto un'origine errata (in particolare, quella italiana).

Può essere il caso in cui, ad esempio, in mancanza di una qualunque indicazione di origine, il prodotto presenti una etichetta riportante una bandiera italiana, oppure la semplice dicitura "Italy", oppure ancora il nome di una città (Firenze, Venezia, ecc.).

Dall'interpretazione dell'Agenzia risulta quindi evidente che la fallace indicazione di origine è costituita dall'inserimento nelle etichette dei prodotti di espliciti rimandi al territorio italiano che possono concretizzarsi in figure ovvero in nomi di luoghi (rimane quindi impregiudicata la possibilità di importare il prodotto "neutro").

Questo secondo aspetto ha posto un problema di compatibilità fra gli obblighi previsti dalla Legge 10 aprile 1991, n.126, che contiene delle norme sull'informazione del consumatore (attualmente tali norme sono state trasposte nel Codice del Consumo Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206), e prevede che i prodotti commercializzati nel territorio nazionale rechino indicazioni chiaramente visibili e leggibili relative al nome o alla ragione sociale o al marchio ed alla sede di un produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea e l'articolo 4 comma 49 della legge n° 350 del 2003. Questo in quanto l'indicazione della denominazione e della sede dell'importatore (riferimento al territorio italiano) su prodotti fabbricati all'estero potrebbe far sussistere sussistenza l'ipotesi di reato di fallace indicazione di origine.

Una successiva nota dell'Agenzia delle Dogane (n° protocollo 2704 del 9 agosto 2005) ha offerto la seguente soluzione operativa:

*si ritiene che l'apposizione della chiara indicazione
"IMPORTATO DA: [NOME E SEDE
DELL'IMPRESA]" nell'etichetta consenta il rispetto congiunto
delle predette*

La soluzione riportata consente, allo stesso tempo, di evitare l'indicazione del preciso Paese di origine (nessun obbligo è infatti previsto in tal senso) e di rispettare le norme sulle informazioni al consumatore senza rischiare di incorrere nel reato di fallace indicazione di origine.

IL FALLACE USO DEL MARCHIO

Con il decreto legge 135 del 25 settembre 2009 (convertito nella legge 20 novembre 2009, n. 166) è stato abrogato il contestato comma 4 dell'articolo 17 della legge Legge 23 luglio 2009, n. 99 (legge sviluppo) con il quale era stato introdotto l'obbligo di indicare l'origine estera su tutti i prodotti realizzati all'estero e recanti marchi di aziende italiane. Lo stesso decreto ha però stabilito l'illiceità dell'uso fallace del marchio introducendo il comma 49 bis che si riporta qui di seguito per maggior chiarezza:

49-bis - Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.

L'obbligo di inserire indicazioni precise ed evidenti sull'effettiva origine estera non scatta quindi automaticamente per tutti i prodotti recanti marchi di aziende italiane ma è limitato ai casi nei quali i marchi abbiano natura ingannevole o possano comunque far ritenere al consumatore che il prodotto sia di origine italiana.

Il 9 novembre 2009 il Ministero dello Sviluppo economico ha opportunamente emanato la circolare esplicativa n° 124898 con la quale sono state chiarite le modalità applicative delle cosiddette “indicazioni precise ed evidenti sull'origine estera” e “dell'attestazione circa le informazioni che verranno rese in fase di commercializzazione”.

Le indicazioni precise sull'origine estera potranno concretizzarsi in un'appendice informativa sul prodotto, sulla confezione o sulle etichette contenente le seguenti informazioni:

- Prodotto fabbricato in
- Prodotto fabbricato in paesi Extra UE
- Prodotto di provenienza Extra UE
- Prodotto importato da Paesi Extra UE
- Prodotto non fabbricato in Italia

Se non fosse possibile inserire tali indicazioni anteriormente all'importazione è data la possibilità al titolare o al licenziatario del marchio di allegare alla dichiarazione doganale di importazione una specifica attestazione in cui l'importatore si impegna a rendere le informazioni dovute al momento della commercializzazione. Tale attestazione, che figura in allegato alla circolare, ha la seguente forma:

ATTESTAZIONE ex art. 4, comma 49 bis L. 350/2003
 ALLEGATA ALLA DICHIARAZIONE DOGANALE N. _____ PRESENTATA IL _____

Il sottoscritto

Cognome		Nome	
Nato a		Provincia	
In data		Cittadinanza	
Residente a		c.a.p.	
Via/piazza ecc.		n. civico	

in qualità di (barrare con X la scelta) :

- Titolare del marchio _____ N. Reg. _____
- Licenziatario del marchio _____ N. Reg. _____
- Rappresentante legale dell'impresa titolare e/o licenziataria del marchio
 _____ N. Reg. _____

DICHIARA

sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 d.p.r. 445/2000):

- sul presupposto dell'origine estera del prodotto, di impegnarsi, a propria cura, a rendere - in fase di commercializzazione dei beni di cui alla presente dichiarazione doganale n. _____ presentata il _____ - tutte le informazioni relative alla origine estera del prodotto, secondo le seguenti modalità:

(barrare con X la scelta)

- Indicazione con appendice informativa
- Indicazione sul prodotto
- Indicazione sulla confezione
- Altro (specificare analiticamente i contenuti delle informazioni da rendere al consumatore)

Data, _____

 (Il Dichiarante)

CONDIZIONI PER L'UTILIZZO DELL'INDICAZIONE "100% MADE IN ITALY"

Con lo stesso articolo 16 decreto 135 del 25 settembre 2009 (convertito nella legge 20 novembre 2009, n. 166) è stata inoltre introdotta una nuova condotta passibile di sanzione consistente *“nell'uso (su prodotti non realizzati interamente in Italia) di un'indicazione di vendita (per indicazione di vendita si intende la utilizzazione a fini di comunicazione commerciale ovvero l'apposizione degli stessi sul prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce dalla presentazione in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e fino alla vendita al dettaglio) che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale "100% made in Italy", "100% Italia", "tutto italiano", in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione “*

Tale condotta è punita con le pene previste dall'articolo 517 del codice penale (reclusione fino a due anni o multa fino a 20.000 Euro), aumentate di un terzo.

In conseguenza dell'introduzione di tale novità nasce quindi l'esigenza, per gli operatori, di comprendere quali siano i prodotti qualificabili come interamente realizzati in Italia. Il primo comma del sopracitato articolo 16 definisce come interamente realizzato in Italia: *“il prodotto o la merce, classificabile come made in Italy ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano”.*

Pertanto, perché possa essere apposta sul prodotto l'indicazione di vendita: *“100% made in Italy (o affini) ”* il prodotto deve essere innanzitutto un prodotto di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine (condizione necessaria) ma deve essere altresì disegnato e progettato all'interno del territorio italiano (condizione sufficiente). Pare però evidente che è compito arduo valutare l'intero ottenimento in Italia del prodotto in quanto la progettazione e il disegno sono attività per loro natura immateriali e quindi prive di un collegamento territoriale: si pensi ad esempio ad un architetto italiano che disegna una lampada utilizzando il suo personal computer portatile in parte nel suo studio in Italia e in parte nel suo studio in Francia. In tal caso il disegno non può ritenersi compiuto esclusivamente sul territorio italiano e verrebbe quindi negato il beneficio del *“100% made in Italy”*; ma in caso di contestazione come può essere verificato che il disegno del prodotto non è avvenuto esclusivamente in Italia?

Nella consapevolezza di questi ampi margini di dubbio che sconta la norma nella sua applicazione operativa, il successivo comma 2 dell'articolo 16 chiarisce che: *“Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, per le politiche europee e per la semplificazione normativa, possono essere definite le modalita' di applicazione del comma 1”.*

LE ISTRUZIONI DELL'AGENZIA DELLE DOGANE

L'Agenzia delle Dogane, in conseguenza della conversione in legge del decreto 135 del 25 settembre 2009 e della pubblicazione della Circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico n° protocollo 124898 del 9/11/2009, ha emanato una nota (n° protocollo 155971 del 30 novembre 2009) contenente alcune istruzioni applicative di sicuro interesse per gli operatori.

Per quanto riguarda la falsa o fallace indicazione di origine di cui all'articolo 4 comma 49 della legge n° 350 24 dicembre 2003, viene confermata l'impostazione della precedente nota emanata dall'Agenzia (n° protocollo 2704 del 9 agosto 2005) con la quale era stato consigliato, nelle ipotesi in cui l'indicazione della denominazione e della sede dell'azienda potesse far sussistere il reato di fallace indicazione di origine, di apporre la chiara indicazione: "Importato da: nome e sede dell'impresa" sull'etichetta che accompagna la merce di origine non preferenziale terza.

Per quanto riguarda invece la nuova ipotesi di "fallace uso del marchio" di cui al comma 49 bis della legge 350, introdotto dall'art. 16, comma 6, del D.L. 135/2009, l'Agenzia ha confermato le due condotte utili ad evitare la contestazione di uso fallace del marchio:

- Nel caso in cui il marchio possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana (c.d. marchio fallace) è fatto obbligo di accompagnare il prodotto sul quale il marchio è apposto con una appendice informativa utile ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto (ad esempio: Prodotto fabbricato in paesi Extra UE).
- Nel caso di prodotto recante marchio fallace è possibile evitare la contestazione in dogana fornendo all'ufficio doganale di controllo una attestazione del titolare o licenziatario del marchio con la quale quest'ultimo si impegna a fornire l'appendice informativa in fase di commercializzazione.

Pertanto, nel caso in cui il marchio aziendale possieda caratteristiche tali da poter trarre in inganno il consumatore portandolo a ritenere che il prodotto sia di origine italiana quando invece è di origine estera, le soluzioni operative per evitare contestazioni all'atto dell'importazione sono due:

- *Soluzione a monte:* Richiedere al fornitore estero di etichettare il prodotto aggiungendo l'appendice informativa contenente le indicazioni suggerite dal Ministero dello Sviluppo economico (si veda paragrafo "il fallace uso del marchio") ovvero altre indicazioni utili a segnalare al consumatore l'origine estera.
- *Soluzione a valle:* Aggiungere l'appendice informativa in un momento successivo rispetto all'importazione (ma comunque prima della commercializzazione) presentando in dogana l'attestazione riportata nelle pagine precedenti.

La nota dell'Agenzia ricorda infine, a conferma di quanto anticipato dal documento di prassi del Ministero dello Sviluppo Economico, che la disciplina di cui all'articolo 4, comma 49 bis della legge 350 (fallace uso del marchio), non può trovare applicazione ai prodotti che sono già in commercio e, più in generale ai prodotti già realizzati e contrassegnati dal marchio prima della sua applicabilità. Tale circostanza potrà essere oggetto di autocertificazione.

REGOLE DI ORIGINE PER SETTORI SPECIFICI

TESSILE

L'allegato 10 delle Disposizioni di attuazione del codice doganale (reg 2454/93) elenca le precise condizioni di acquisizione dell'origine (colonna 3 dell'allegato) per ogni prodotto tessile, individuato dalla rispettiva voce doganale. L'allegato ci dice in sostanza quali sono le trasformazioni minime alle quali deve essere sottoposta la materia prima non originaria per legittimare l'apposizione dell'ambito "Made in Italy" sul prodotto finito.

Le trasformazioni specifiche elencate nella colonna 3 dell'allegato possono essere inquadrate in alcune categorie generali (si rimanda all'allegato per il dettaglio delle lavorazioni sufficienti a conferire l'origine).

- Fabbricazione a partire da...

Quando la regola, come nel caso dei tappeti della voce 5704 dice ad esempio: "Fabbricazione a partire da fibre", significa che possono essere utilizzate fibre non originarie, ma tutte le trasformazioni successive sul prodotto devono avvenire in Italia.

In sostanza questa regola autorizza l'impiego di un materiale non originario che si trova ad un certo stadio di lavorazione (es. fibre). L'impiego dello stesso materiale non originario in uno stadio successivo di lavorazione (es. filato) compromette il carattere originario del prodotto finito.

- Fabbricazione a partire da ... il cui valore non supera il X% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Tale indicazione, come nel caso del cotone della voce 5201: "Fabbricazione a partire da cotone grezzo il cui valore non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto", significa che è prevista, oltre alla lavorazione a partire da un materiale non originario ad un determinato stadio di lavorazione (cotone grezzo), una tolleranza massima in termini di valore di materia prima non originaria utilizzabile.

Pertanto il valore del cotone grezzo utilizzato non può superare il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito. Se il cotone grezzo utilizzato eccede tale percentuale, il prodotto finito non potrà essere considerato un "Made in Italy", sarà infatti originario del Paese in cui è stato ottenuto il cotone grezzo.

Come tutte le regole che utilizzano percentuali rimane una certa indeterminatezza in merito al contenuto del numeratore e del denominatore sulla base dei quali effettuare il calcolo della soglia di tolleranza.

Semplificando, potremmo stabilire che il confronto debba essere effettuato sulla base dei valori esposti nelle fatture passive di acquisto della materia prima e delle fatture di vendita del prodotto finito.

Va però sottolineato che in taluni casi tali valori di riferimento possono non essere rappresentativi del reale valore della materia prima e del prodotto finito e possono essere influenzati da scelte di natura esclusivamente commerciale (aumento del mark-up sul prodotto, prezzo di acquisto influenzato da un controllo esercitato dall'acquirente sul fornitore).

- Confezione completa

Per confezione completa, come indicato dalla nota introduttiva 7.2 dell'allegato 9 del regolamento 2454/93, si intendono tutte le operazioni che debbono essere effettuate successivamente al taglio dei tessuti o alla modellatura delle stoffe a maglia. Tuttavia, il fatto che una o più lavorazioni di rifinitura non sia stata effettuata non implica che la confezione debba considerarsi incompleta.

L'allegato elenca alcuni esempi di operazioni di rifinitura:

- applicazione di bottoni e/o di altri tipi di chiusura
- confezione di asole
- rifinitura delle estremità di pantaloni o maniche, oppure orli inferiori di camicie, gonne o abiti
- apposizione di guarnizioni ed accessori quali tasche, etichette, distintivi, ecc.
- stiratura ed altre preparazione per indumenti da vendere «confezionati».

- Condizioni alternative

Nel caso in cui siano presenti due condizioni (fabbricazione a partire da... oppure fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito) l'operatore potrà scegliere fra le due condizioni e se anche solo una delle due condizioni è rispettata il prodotto finito potrà essere considerato originario.

Esempio:

Fazzoletti da naso e da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili— ricamati (voce doganale 6213):

Regola di origine:

Fabbricazione a partire da filati

Oppure (condizione alternativa)

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non supera il 40 % del prezzo franco

fabbrica del prodotto

Commento: Il prodotto finito avrà origine italiana se è stato ottenuto impiegando materie prime non originarie ad un certo stadio di lavorazione (filato); l'impiego dello stesso materiale non originario in uno stadio successivo di lavorazione (es. tessuto non ricamato) compromette il carattere originario del prodotto finito a meno che non sia soddisfatta la condizione alternativa e quindi che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito.

AGROALIMENTARE

Per il settore agroalimentare talune condizioni di acquisizione dell'origine (c.d. regole di origine) sono presenti nell'allegato 11 delle disposizioni di attuazione del codice doganale (Regolamento CEE n 2454/93).

Per i prodotti non ricompresi è utile prendere a riferimento la posizione adottata dalla Commissione Europea nei negoziati per l'armonizzazione delle regole di origine.

Esempi:

Carni di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:

Regola di origine: *Il Paese di origine è quello in cui è avvenuta la macellazione preceduta da un periodo d'ingrassamento di almeno tre mesi*

Nota: Quando non corrispondono alle condizioni richieste, le carni (frattaglie) in parola sono considerate originarie del Paese in cui gli animali dai quali provengono sono stati ingrassati o allevati più a lungo.

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

Regola di origine: *Può essere conferita l'origine se la trasformazione effettuata nel Paese è stata sufficiente a determinare una classificazione del prodotto ottenuto in un capitolo (prime due cifre della nomenclatura combinata) della tariffa doganale diverso rispetto a ciascuno dei materiali non originari utilizzati.*

Non conferiscono l'origine le variazioni di capitolo doganale determinate esclusivamente da un'aggiunta di condimenti o conservanti (incluso lo zucchero).

Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia:

Regola di origine: *Il Paese di origine è quello in cui i crostacei sono stati pescati, raccolti o allevati.*

Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto:

Regola di origine: *Può essere conferita l'origine se la trasformazione effettuata nel Paese è stata sufficiente a determinare una classificazione del prodotto ottenuto in una sottovoce (prime sei cifre della nomenclatura combinata) della tariffa doganale diversa rispetto a ciascuno dei materiali non originari utilizzati. Non conferiscono l'origine le variazioni di classificazione doganale determinate esclusivamente da un riconfezionamento per la vendita.*

Vermut:

Regola di origine: *Il Paese di origine è quello in cui è avvenuta la fabbricazione a partire da vini di uve fresche addizionati di mosti d'uva, concentrati o no, o di alcole, del codice 2204.*

MECCANICO

Le regole di origine per il settore della meccanica prevedono in genere una regola principale e una regola alternativa applicabile nel caso in cui la regola principale non venga soddisfatta.

La regola principale è generalmente costituita dal “cambio di voce doganale”, la regola alternativa è invece la regola del “valore aggiunto minimo”.

Riprendendo quanto già indicato nel primo capitolo pare utile ricordare che la regola del cambio di voce doganale implica che si possa dichiarare originario del Paese in cui è avvenuta una trasformazione sufficiente a modificare la classificazione doganale (a livello di prime quattro cifre) dei componenti importati.

La regola del valore aggiunto minimo prevede che possa essere considerata sostanziale (e quindi conferente l'origine) quella trasformazione che determini un incremento in valore almeno pari al 45% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito.

Contribuiscono al valore aggiunto sia le lavorazioni che l'incorporazione di prodotti originari del Paese, sia i costi e i profitti ad essi associati.

Esempio:

Turbine idrauliche classificate alla voce doganale 8410.

Regola di origine applicabile:

cambio di voce doganale

o valore aggiunto minimo del 45%.

Commento: Se la turbina viene fabbricata in Italia a partire da componenti di origine estera classificati a una voce doganale diversa dalla 8410 la stessa può essere dichiarata di origine italiana.

Se la turbina viene fabbricata in Italia a partire da componenti di origine estera fra i quali anche uno solo è classificato alla voce doganale 8410, la stessa potrà essere dichiarata di origine italiana solo se il valore aggiunto determinato dalla lavorazione effettuata in Italia e dall'incorporazione di parti di origine italiana sarà almeno pari al 45% del prezzo franco fabbrica della turbina.

CALZATURIERO

Per le calzature l'allegato 11 delle disposizioni di attuazione del codice doganale (Regolamento CEE 2454/93) ha previsto la seguente regola specifica:

La calzatura sarà originaria del Paese in cui avviene la fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406.

Pertanto, in virtù della sopracitata regola, non è possibile dichiarare “Made In Italy” una calzatura fabbricata a partire da una calzatura incompleta di origine estera costituita da una tomaia fissata alla suola primaria.

In altre parole perché il prodotto finito possa essere considerato “Made In Italy” è necessario che il fissaggio della tomaia alla suola e le lavorazioni successive avvengano sul territorio italiano.

Esempi:

Fabbricazione della calzatura in Italia partendo da un semilavorato di origine cinese costituito da una tomaia fissata alla suola classificata alla voce 6406 99 30 (classificazione doganale in vigore nel 2009). Il prodotto finito non può essere considerato di origine italiana in quanto la lavorazione effettuata in Italia non risulta

essere sufficiente a conferire l'origine. Il prodotto finito manterrà pertanto l'origine del semilavorato e dovrà quindi essere considerato di origine cinese.

Fabbricazione della calzatura in Italia con l'utilizzo di una suola di origine cinese. La presenza della sola suola di origine cinese non compromette l'origine italiana del prodotto finito in quanto il fissaggio della suola alla tomaia e le lavorazioni successive avvengono sul territorio italiano.

ARREDAMENTO

Per il settore arredamento talune condizioni di acquisizione dell'origine (c.d. regole di origine) sono presenti nell'allegato 11 delle disposizioni di attuazione del codice doganale (reg 2454/93).

Per i prodotti non compresi nell'allegato è utile prendere a riferimento la posizione adottata dalla Commissione Europea nei negoziati per l'armonizzazione delle regole di origine.

Più in basso si riportano alcuni esempi di regole di origine applicabili ai prodotti del settore arredamento:

Esempi:

Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica, decorati

Regola di origine:

Decorazione dell'oggetto di ceramica purché, nella classificazione dei prodotti ottenuti, essa figuri in una voce tariffaria diversa da quella dei prodotti utilizzati

Commento:

La decorazione è attività sufficiente a conferire l'origine a patto che tale decorazione determini la classificazione del prodotto ottenuto in una voce doganale diversa rispetto a quella del prodotto utilizzato.

Mobili per sedersi anche trasformabili in letti, e loro parti (voce doganale 9401)

Regola di origine:

Cambio di voce doganale

O (regola alternativa)

cambio dalla voce 9401.90 o 9403.90 a condizione che almeno una parte essenziale del mobile sia originaria

Commento:

La regola principale prevede che se il divano viene fabbricato in Italia a partire da componenti di origine estera classificati a una voce doganale diversa dalla 9401 la stessa può essere dichiarata di origine italiana.

La regola alternativa prevede una tolleranza consentendo l'utilizzo componenti classificate alla voce 9401.90 o 9403.90 (parti di mobili) a patto che almeno una parte essenziale utilizzata nella fabbricazione del mobile sia di origine italiana.

SITOGRAFIA

<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm> (per consultare la normativa e la giurisprudenza comunitaria è sufficiente inserire gli estremi del documento nella sezione “ricerca semplice”)

<http://www.cerdef.it> (per consultare la normativa e la giurisprudenza nazionale è sufficiente inserire gli estremi del documento nella sezione documentazione economica e tributaria)

www.agenziadogane.it (nella sezione “norme doganali” è possibile consultare i documenti normativi e di prassi)

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm (sito della direzione generale “Taxation and Customs Union”. Nella sezione “customs” è possibile consultare le regole di origine dette “list rules”)

La guida è stata curata, su commissione di Unioncamere Lombardia,
da Andrea Toscano, Simone Del Nevo e Pier Paolo Ghetti
(www.studiotoscanosrl.it)

Finito di stampare nel dicembre 2009